



CITTA' DI FERMO

Regolamento Comunale per l'Innesdimento di Impianti di Teleradiocomunicazione

(Approvato con deliberazione C.C.n. 10 del 09/02/2007 e modificato con
Deliberazione C.C. n.23 del 18/02/2014)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO DI IMPIANTI DI
TELERADIOCOMUNICAZIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09.02.2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18.02.2014

ARTICOLO 1 - FINALITA'.

Il Regolamento comunale per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione, unitamente al piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, che fa parte integrante e sostanziale del presente documento, ed al piano di localizzazione e di trasferimento degli impianti di radiodiffusione, di competenza della Giunta Regionale, disciplina il corretto insediamento urbanistico ambientale e territoriale degli impianti di teleradiocomunicazione originanti campi elettromagnetici, (CEM) al fine di:

- a) minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici, al fine di tutelare la salute pubblica;
- b) minimizzare i fattori di impatto paesaggistico, ambientale e visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;
- c) razionalizzare la distribuzione delle SRB nel territorio al fine di ottimizzare la potenza irradiata dagli impianti ed omogeneizzare e contenere i livelli di campo elettromagnetico emessi, garantendo la qualità del servizio di telefonia mobile, in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità;
- d) minimizzare i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, derivanti dalla realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;
- e) garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare meccanismi di partecipazione alle scelte;

secondo i seguenti principi fondamentali:

- Principio di Minimizzazione: il più basso rischio potenziale possibile, come sancito dalla Legge Quadro 36/2001 e DPCM 08/07/03.
- Principio di Giustificazione: ogni esposizione della popolazione ai Campi elettromagnetici deve essere giustificato dal beneficio che ci si promette di ricavare, evitando ogni esposizione non necessaria;
- Principio di Ottimizzazione: una esposizione giustificata che rispetti i principi di cautela e minimizzazione impone che l'esposizione venga ottimizzata, cioè che debbano essere utilizzate apparecchiature che diano luogo alla produzione dei più bassi livelli di campo elettromagnetico possibile.
- Principio di Perequazione: tutti i cittadini godono del servizio e sono esposti allo stesso modo, in particolare usufruiscono allo stesso modo degli oneri imposti ai gestori.
- Principio di Precauzione: come previsto dal trattato C.E. e dalla risoluzione del 13 aprile 1999 e successivi documenti: "il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo, sono stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza, il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio....

...il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica".

Il Comune di Fermo si impegna, qualora dovessero verificarsi tali condizioni, a modificare le proprie decisioni, in ottemperanza al principio di precauzione.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente regolamento CEM si applica a tutti gli impianti di teleradiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio installati nel territorio del Comune di Fermo, distinguendoli in:

- impianti per la telefonia mobile (reti cellulari o gli impianti per la diffusione di dati digitali);
- impianti di radiodiffusione (impianti di telecomunicazione non cellulari per la generazione e trasmissione dei segnali radiotelevisivi, inclusi i ponti radio).

Sono esclusi dall'applicazione delle presenti norme regolamentari gli apparati di radioamatori e gli impianti di cui al comma 4° dell'art. 2 della legge regionale 13.11.2001 n. 25.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI.

Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) gestore: licenziatario munito del titolo abilitativi all'esercizio di telecomunicazione.
- b) antenna radiobase: elemento di ricezione o di trasmissione facente parte di una stazione radiobase, a servizio di un singolo gestore
- c) impianto radiobase: insieme di una o più antenne di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge
- d) stazione radiobase: stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare.
- e) macrostazione: insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase.
- f) limiti di esposizione: valori di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione secondo quanto previsto dal DPCM 8/7/2003.
- g) Valori di attenzione: interventi da attuare per contenere, in corrispondenza di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dal DPCM 8/7/2003.
- h) obiettivi di qualità: la minimizzazione dell'impatto urbanistico-ambientale e dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo quanto previsto all'art.3 comma 1 lettera d della legge 22 febbraio 2001 n.36 e dal DPCM 08/07/03.
- i) aree sensibili: asili, scuole, ospedali, case di cura, residenze socio sanitarie, ospizi, ecc., ovvero aree di interesse storico-artistico e paesaggistico-ambientale, meglio definite all'art. 7 della L.R. n. 25/2001.
- j) reti cellulari: sistema di copertura radio in base alla quale il territorio viene suddiviso in "celle" servite ciascuna da una stazione ricetrasmittente, avente a disposizione un certo numero di canali radio, che consente il riuso intensivo dei canali messi a disposizione del sistema (tipico nelle reti di telefonia mobile).
- k) impianti di telecomunicazione non-cellulari: sistema per la distribuzione di segnali radio di tipo diffusivo (tipico delle reti radio e televisive).
- l) Microcella: Stazione Radio Base che eroga al connettore d'antenna una potenza massima di 5 Watt.
- m) Picocella: Stazione che eroga una potenza pari o inferiore ad 1 Watt.

ARTICOLO 4 - ATTO AUTORIZZATIVO.

I servizi di telecomunicazione rientrano tra quelli disciplinati dal DPR n. 447/1998 (Sportello unico), integrato col d.P.R. n. 440 del 2000, pertanto le procedure autorizzative relative agli impianti radioelettrici sono di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Fermo.

Il procedimento è unico ed ha inizio con la presentazione dell'unica domanda alla struttura, la quale chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 112/1998, gli atti istruttori o i pareri tecnici, comunque denominati dalle norme vigenti.

Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

Per le procedure autorizzative relative agli impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 ed all'art. 3 della L.R. 25/2001.

La richiesta di titolo abilitativo e la documentazione tecnica a corredo, relativa alla installazione o modifica degli impianti di cui all'art. 2 del presente regolamento, dovrà essere conforme ai Modelli allegati al D.Lgs. 259/03.

In particolare, ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 259 dell'1/8/03, l'ufficio provvede ad inviare copia dell'istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta, all'ARPAM ed al Servizio territorialmente competente dell'A.S.U.R., al fine di acquisire il parere di competenza.

Ai sensi della L.R. 14/04/2004 n. 7 ad oggetto "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", la installazione di impianti radioelettrici, con esclusione per gli impianti provvisori di telefonia mobile, è assoggettata a procedura di verifica come indicata all'art. 6 della stessa L.R. 7/2004, ed in esito della procedura di verifica, se del caso, alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e delle relative Linee Guida Regionali di attuazione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1600 del 21/12/2004, nonché del relativo Regolamento. Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione agli atti, dell'esito positivo della procedura di verifica e, ove necessaria, della VIA.

ARTICOLO 5 - LIMITI DI ESPOSIZIONE VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITA'.

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3, corrispondenti (per $3 < f < 3.000$ MHz) 20 volt/metro e a 6 Volt/metro.

Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

Fermi restando i limiti di cui al presente articolo, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'Art. 2 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.

Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003.

Art. 6 – OSSERVATORIO COMUNALE AMBIENTALE.

Per le finalità di cui al presente regolamento, viene istituito l'Osservatorio Comunale Ambientale. Esso avrà, tra gli altri, il compito di valutare le problematiche connesse al controllo dell'elettrosmog, compreso le istanze rivolte all'installazione di impianti radio-emittenti, e di adempiere a quanto previsto nel seguito.

Tale comitato sarà così costituito da:

1. Il Sindaco o un suo delegato in qualità di presidente;
2. Il dirigente Settore Ambiente del Comune;
3. Il dirigente Settore Urbanistica del Comune;
4. Un membro designato dall'ARPAM;
5. Un membro designato dal Dipartimento di prevenzione ASUR zona terr. N. 11 Fermo;
6. Un rappresentante delle associazioni di cittadini maggiormente rappresentative;

7. Un rappresentante delle società titolari di concessione;

8. Un dipendente del Comune di Fermo, in qualità di segretario (senza diritto di voto).

Il rappresentante delle associazioni di cittadini, sarà designato dalle associazioni maggiormente rappresentative e legalmente riconosciute a livello nazionale ed operanti anche nel Comune di Fermo, che vorranno partecipare.

La mancanza dell'indicazione al Comune dei nominativi dei rappresentanti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento non costituisce impedimento ai lavori dell'Osservatorio.

Il rappresentante dei gestori sarà designato dalle singole società licenziatricie del servizio di telefonia mobile.

Nel caso che l'argomento allo studio dell'Osservatorio riguardi una di esse in particolare, sarà presente il rappresentante della rispettiva società interessata.

Ogni gestore comunicherà al comune entro 30 giorni il nome del suo rappresentante, pena la decadenza della rappresentanza stessa.

Ogni soggetto in seno all'Osservatorio dovrà indicare il nominativo del rappresentante e del suo sostituto.

L'Osservatorio resta in carica per tre (n° 3) anni

Art. 7 – COMPITI E FUNZIONI DELL'OSSERVATORIO COMUNALE AMBIENTALE.

L'Osservatorio Comunale Ambientale viene convocato dal Presidente, anche a mezzo fax, non meno di 5 giorni prima della seduta. Copia della documentazione tecnica e degli atti all'ordine del giorno è depositata presso il Segretario o altro luogo indicato nella comunicazione.

Compiti del CSA:

- Esprimere pareri consultivi non vincolanti in merito alle problematiche ambientali inerenti l'argomento, sul territorio comunale;
- Esprimere pareri consultivi non vincolanti ai fini dell'approvazione del piano Comunale di localizzazione dei siti per le sorgenti di CEM, nel rispetto della normativa vigente;
- Valutare i piani-programma di installazione di impianti radiobase presentati dai gestori/concessionari;
- Esprimere parere consultivo non vincolante in merito all'elenco delle proprietà immobiliari del Comune, o di proprietà privata da acquisire a patrimonio pubblico mediante espropriazione, ritenute idonee all'installazione degli impianti.

Le deliberazioni dell'Osservatorio sono espresse in forma scritta, copia del verbale viene sottoscritta da tutti i

partecipanti e consegnata in copia al rappresentante presente intendendosi quale notifica dello stesso all'ente di appartenenza.

L'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.

La seduta è valida qualora siano presente almeno 2/3 dei rappresentanti, tra i quali devono essere necessariamente presenti: il Presidente; almeno uno tra i membri designati dall'ARPAM o dell'ASUR zona terr. N. 11 Fermo.

Art. 8 – PIANO-PROGRAMMA TRIENNALE DEI SITI PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER RETI DI TELEFONIA CELLULARE.

Per la redazione del piano comunale delle antenne sono stati acquisiti i piani-programma di sviluppo delle reti di telefonia cellulare dei gestori operanti nel territorio nazionale, valevoli fino alla data del 31/12/2008.

Entro il termine di validità del piano-programma, i gestori interessati dovranno presentare al Comune il piano-programma di sviluppo della propria rete, aggiornato per il triennio successivo, il quale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. relazione tecnica descrittiva del piano-programma presentato;

2. planimetria d'insieme di tutte le installazioni esistenti in scala 1:10.000;
 3. planimetria della zona su mappe catastali o aereofotogrammetriche in scala 1:1.000, con indicazione delle aree interessate dalle richieste di ogni singola futura installazione o riconversione di impianti esistenti; la localizzazione deve individuare aree circoscritte (aree di ricerca) aventi un raggio massimo di 150 ml. rispetto al punto ritenuto ottimale dal gestore (da indicare);
 4. le schede riportanti le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare;
- Detta documentazione dovrà essere accompagnata, a cura di ogni gestore, dalla ricevuta del versamento per diritti di istruttoria.

Il piano-programma, nel rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento, dovrà produrre i livelli di campo elettromagnetico più bassi che la migliore tecnologia disponibile consenta, compatibilmente con la qualità del servizio svolto.

Le valutazioni sui piani-programma, presentati da ogni singolo gestore, saranno effettuate dall'Osservatorio Comunale Ambientale, tenendo conto prioritariamente degli aspetti legati alla tutela della salute pubblica e di una migliore funzionalità del servizio; che, sulla base di ciò, formulerà proposte per eventuali aggiornamenti del piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, vigente, da approvarsi attraverso la procedura indicata dall'art.5 comma 2° della L.R. 13/11/2001 n. 25.

Art. 9 – PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI SITI PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE

PER RETI DI TELEFONIA CELLULARE – DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

Unitamente al presente regolamento, viene approvato il Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, che ha il compito di disciplinare il corretto insediamento urbanistico ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile.

Nel piano, che ha valenza di strumento urbanistico, sono cartograficamente delimitati i "siti sensibili", dove è vietata l'installazione di impianti di telefonia mobile; sono altresì individuate le aree all'interno delle quali l'installazione è consentita, con le modalità previste dal presente regolamento.

Le stazioni radio base per reti cellulari, possono essere installate su siti di proprietà comunale in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore.

Il piano viene redatto sentiti i gestori e i comitati dei cittadini, al fine di armonizzare gli interessi contrapposti, prevedendo una razionale distribuzione degli impianti ed un eventuale riordino delle installazioni, con risanamento e/o delocalizzazione degli impianti non conformi alla normativa vigente.

L'individuazione dei siti per l'installazione di impianti di cui sopra costituisce presupposto per la valutazione della dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio del sito e/o dei diritti reali di godimento sullo stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di espropriare, con la procedura prevista dall'art.90 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259, tutti quei siti che per la loro particolare rilevanza urbanistica o di utilità pubblica, connessa al corretto svolgimento del servizio di telefonia mobile, costituiscono patrimonio della collettività.

Non essendo, per caratteristiche di potenza, di frequenza e di emissioni elettromagnetiche, equiparabili agli impianti di telefonia mobile e alle stazioni radio base per reti cellulari, i dispositivi hotspot wifi WLAN o HYPERLAN sono sottoposti ad una procedura semplificata di valutazione, secondo le formule riportate nello Schema 1 allegato al presente regolamento e secondo quanto previsto al successivo Art.10, punto 1, pertanto sono da considerarsi

automaticamente ricompresi nel Piano comunale per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile allegato al presente Regolamento.

ART. 10 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE.

Fermo restando i divieti di installazione di impianti di telefonia mobile indicati all'art. 7 comma 2° lettere a) e b) della L.R. 13/11/2001 n. 25:

a) immobili vincolati ai sensi del Titolo primo del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 o individuati dai Comuni come edifici di pregio storico-architettonico;

b) ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi e, tenuto conto dei siti comunali sui quali, al contrario, l'installazione è possibile e consigliata (impianti tecnologici, aree industriali, parcheggi ecc.), sulla base della procedura esperita in applicazione dell'art. 5 comma 2° della medesima legge, i siti nei quali è consentita l'installazione per gli impianti di telefonia mobile sono individuati negli elaborati costituenti il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Redatto secondo le seguenti linee guida:

1. Per il centro storico, divieto di nuove installazioni e delocalizzazione delle attuali, in accordo con i gestori, in luoghi compatibili con l'obiettivo della tutela storico-architettonica del sito, **ad esclusione dei dispositivi hotspot wifi WLAN o HYPERLAN, utilizzati per la diffusione pubblica del segnale radio per connessioni internet, che dovranno comunque essere posizionati in modo tale che le antenne risultino ad un'altezza dal suolo pari alla massima dimensione del volume di rispetto individuata, nello Schema 1, con la sigla Lm1 maggiorata di 250 centimetri.**

2. Per le zone urbanizzate circostanti il centro storico, che si sviluppano prevalentemente sui crinali delle catene collinari, consentire altre installazioni sui crinali stessi, ottimali dal punto di vista tecnico.

All'interno del centro abitato del capoluogo vengono individuate tre zone sui tre crinali principali delle catene di colline che dipartono dal colle su cui sorge il centro storico ed identificabili come:

- 1) zona V.le Trento-Cimitero,
- 2) zona Tirassegno-Montagnola,
- 3) zona Cappuccini-Rione Murato

3. Per la fascia costiera vengono autorizzate nuove installazioni esclusivamente nella fascia di non edificabilità parallela all'autostrada A14.

4. Per la zona di Capodarco viene individuata un'area limitrofa al cimitero della frazione.

5. Per le zone industriali ed agricole non si prevede alcuna limitazione, se non quella legata alla vicinanza ad edifici di particolare valore storico e/o architettonico.

6. In tutte le zone individuate sarà limitato ad uno per ogni gestore il numero degli impianti, mentre non viene limitata la potenza massima irradiata, fermi restando i limiti di esposizione e le altre prescrizioni dettate dal presente regolamento.

In sede di progettazione esecutiva, tenendo conto delle prescrizioni eventualmente emerse in sede di procedura di VIA, e nel rispetto dei condizionamenti imposti dallo stato dei luoghi, potranno essere apportati modesti spostamenti della localizzazione, finalizzati a minimizzare gli elementi di disturbo, senza che ciò costituisca variante alla localizzazione stessa.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 259/03, nei siti individuati per l'installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è prescritta la coubicazione fisica degli stessi, mediante la condivisione delle strutture.

A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove installazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando

anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente e perseguendo gli obiettivi del presente regolamento.

Negli edifici da adibire a scuole, case di cura, di riposo, nelle vicinanze delle quali è prevista l'installazione di antenne, si dovrà tendere ad un livello di campo elettrico prossimo al valore di fondo preesistente.

Ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7, del DPR 06/06/2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

Art. 11 – AZZONAMENTO – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI NON CELLULARI.

Fermi restando i divieti di installazione indicati all'art. 7 comma 1° lettere a) b) c) della della L.R. 13/11/2001 n. 25:

- a) sugli edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi;
- b) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi;
- c) in zone classificate dagli strumenti urbanistici come zone di interesse paesaggistico-ambientale, storico-architettonico, monumentale-archeologico;

la installazione di impianti di radiodiffusione, ad esclusione dei ponti radio, potrà essere possibile solo dopo l'avvenuto espletamento da parte della Regione Marche della procedura indicata dall'art. articolo 13 della L.R. 13/11/2001 n. 25.

Qualora, alla data della eventuale richiesta presentata da un gestore, la Regione non avesse proceduto all'espletamento delle procedure suddette, potrà essere autorizzata l'installazione in via provvisoria dell'impianto, previo atto di impegno per l'adeguamento alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dalla Regione medesima, compresa la delocalizzazione dello stesso.

ART. 12 - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

L'installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere progettati ed installati in funzione dello specifico contesto urbanistico.

Dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:

- Installazione in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
- Installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, parcheggi etc., ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra;
- Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc.) prevedendo a carico dei concessionari le eventuali modifiche o sostituzioni di strutture funzionali all'utilizzazione.
- Installazione su edifici.

Sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettare come complementi di arredo, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda una permanenza umana superiore alle quattro ore.

Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.

In caso di installazione degli impianti su immobili esistenti, occorre evitare strutture di tipo "invasivo", perseguendo l'obiettivo del mascheramento edilizio e armonizzazione paesaggistica e architettonica, tali da integrarsi con il paesaggio urbano e risultare "invisibili" dal punto di vista estetico-visuale.

Quanto sopra deve essere dimostrato con idonei elaborati, da allegare alla richiesta per la realizzazione degli impianti di che trattasi. Il palese mancato perseguimento di tali obiettivi, costituisce motivazione valida per il diniego dell'istanza.

Le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio di cui al precedente art. 4.

ART. 13 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE.

Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dai precedenti articoli, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità prescritti dalla normativa vigente, risulti il più basso possibile compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato.

ART. 14 . CONTROLLI.

L'Amministrazione Comunale, fermo restando il programma annuale di autocontrollo che dovranno attivare i soggetti gestori degli impianti ai sensi art.16 comma 4 L.R. 25/01, effettuerà tramite l'ARPAM un controllo periodico su ogni impianto installato ed in funzione, relativamente ai valori di campo elettromagnetico prodotti, ai fini del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti.

Le verifiche saranno eseguite per ogni impianto esistente e regolarmente autorizzato sulla base degli aspetti radioprotezionistici legati all'impianto stesso e della tipologia della zona dove l'impianto è installato.

Il Programma annuale di monitoraggio degli impianti da parte degli stessi gestori, contenente l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003, deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente alla data di attivazione degli impianti stessi, al Comune e all'ARPAM, avendolo preventivamente con quest'ultima concordato.

I risultati delle misurazioni di cui sopra dovranno essere presentati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di volta in volta al Comune e all'ARPAM dichiarando altresì sotto la stessa forma il permanere della concessione ministeriale e dell'efficacia del titolo contrattuale relativamente all'installazione dell'impianto. Il Comune mette a disposizione di tutti i cittadini interessati tali dati.

ART.15 - CATASTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI.

Il Comune istituisce un catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, operanti tra 100 KHz e 300 GHz al fine di collaborare con la Regione e l'ARPAM così come previsto dall'Art. 6 della Legge Regionale n. 25/2001.

I dati contenuti nel catasto saranno trasmessi altresì al Comitato Regionale per le comunicazioni (CORECOM) istituito con Legge Regionale 27/03/2001 n. 8.

ART. 16 - IMPIANTI ESISTENTI – RISANAMENTO.

Il Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3 dell'art. 15 trasmette copia della stessa all'ARPAM ai fini dell'ottenimento del parere di competenza.

Il Comune comunica il parere espresso dall'ARPAM ai gestori degli impianti di radiodiffusione e telefonia mobile.

Sulla base dei pareri espressi dall'ARPAM nelle zone abitative o comunque accessibili alla popolazione ove vengano superati i limiti di esposizione e i valori di cautela previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003, sono attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.

Nell'ambito delle azioni di risanamento la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici è effettuata ai sensi dell'allegato C dello stesso D.P.C.M. dell'08.07.2003.

Le modalità e i tempi di esecuzioni delle azioni di risanamento sono determinati dal Comune, sentita l'ARPAM.

Il Comune comunica ai soggetti interessati le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, che comunque non possono prevedere un tempo superiore a 60 (sessanta) giorni dalla predetta comunicazione.

ART. 17 - IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE.

L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile segue la procedura indicata all'art. 4 della L.R. 25/11/2001 n. 25 e nella D.G.R. del 25/03/2003 n. 410 modificata ed integrata con la D.G.R. 16/03/2004 n. 223.

La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:

- 1) per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
- 2) a servizio di manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
- 3) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato;
- 4) per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.

ART. 18 - COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO.

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio.

La comunicazione è inviata all'ARPAM, all'ASUR Zona terr. n. 11, e al Comune che ha rilasciato l'atto autorizzativo, per le verifiche di competenza.

ART. 19 - ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE.

I Gestori di impianti sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro tre mesi dalla scadenza della Concessione Ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altro soggetto gestore subentrante.

Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

ART. 20 - SANZIONI.

In tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale. In particolare le sanzioni applicabili sono quelle riportate all'art. 17 della L.R. n. 25/2001.

ART. 21 - INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE.

L'Amministrazione Comunale predispone un piano di campagna informativa, nel rispetto di quanto previsto dai principi di Agenda 21 Locale, riguardante la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica.

Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'ASUR e l'ARPAM, competenti per territorio.

Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi delle concessioni e delle localizzazioni di cui al precedente articolo 8.

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO – RIMANDI.

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 23 - PIANI DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE PER RADIODIFFUSIONE.

E' competenza della Giunta Regionale ai sensi della normativa vigente, l'individuazione dei siti ove localizzare e concentrare gli impianti di radio diffusione, garantendo la salvaguardia ambientale, sanitaria, paesaggistica ed architettonica e tenendo conto di quanto previsto nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.

ART. 24 – PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE – FORMAZIONE, ADOZIONE E APPROVAZIONE.

Il piano comunale di localizzazione delle antenne, che ha valenza di strumento urbanistico, è un allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento, ed è redatto secondo i principi e le indicazioni ivi contenuti, è approvato, unitamente a questo e con le stesse modalità dal Consiglio Comunale, previo acquisizione del parere dell'ARPAM e dell'ASUR, e sentiti i gestori di telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 241/1990, indicendo a tal fine un'apposita Conferenza.

ART. 25 – NORMA FINALE E TRANSITORIA

L'Amministrazione comunale, nel rispetto di leggi, normative e regolamenti comunitari, Nazionali e Regionali, si impegna, nel corso delle future trattative con le compagnie gestrici di tecnologia telefonica radiomobile:

a) a promuovere l'immediato spostamento dell'antenna della società gestrice Vodafone -già presente e funzionante nella via A.Mario- in considerazione della peculiare densità residenziale circostante, con contestuale individuazione -allo scopo- di aree alternative;

b) a richiedere, in relazione alle antenne da ubicare in zona cimitero, che per la peculiarità del sito rispetto alle altre prominente individuate dal piano rimane non in rilievo ma in linea, se non ribassato, rispetto al vicino centro abitato in direzione ovest, l'arretramento della logistica dei futuri impianti nel sito, nella zona nord-est dello stesso, in considerazione del prospiciente polo scolastico.

Detto impegno potrà realizzarsi attraverso la libera autonomia contrattuale dell'Amministrazione, in pendenza di contrattazione e concertazione con le compagnie gestrici, anche attraverso forme di incentivazione di natura economica.

Schema 1

$$L_{1,1} = \frac{\sqrt{30 \cdot f_1 \cdot P_{tot} \cdot G_{max}}}{f_1 \cdot E_{lim}}$$

$$L_{1,2} = \frac{\sqrt{30 \cdot f_2 \cdot P_{tot} \cdot G_{max} \cdot fb}}{f_1 \cdot E_{lim}}$$

$$L_{H1} = \frac{\sqrt{2 \cdot 30 \cdot f_2 \cdot P_{tot} \cdot G_{max}}}{f_1 \cdot E_{lim}} \cdot \sin(\theta_H / 2)$$

$$L_{H2} = \frac{\sqrt{2 \cdot 30 \cdot f_2 \cdot P_{tot} \cdot G_{max}}}{f_1 \cdot E_{lim}} \cdot \sin(\theta_H / 2)$$

θ_H = angolo a metà potenza nel piano orizzontale

fb = valore front-to-back dell'antenna in unità lineari

P_{tot} = potenza totale dell'impianto, inteso come somma delle singole potenze ai connettori delle antenne


$G_{max} = 10^{(G_{max,dB} - 30)}$

$K_1 = 0.75$ fattore di sicurezza utilizzato per considerare l'interazione di eventuali altri impianti presenti in zona

$K_2 = 10^{-(47.75 \cdot d - 10)}$ questo fattore correttivo considera l'attenuazione dovuta alle pareti degli edifici, disponibile in letteratura.

E_{lim} = valore di campo massimo in relazione alla destinazione d'uso (limite di esposizione; valore di attenzione)

Figura 3 – Volume di rispetto in forma di parallelepipedo



Schema 2

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione			
0,1 < f < 3 MHz	60	0,2	-
3 < f < 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f < 6GHz	40	0,01	4
Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione 0,1 MHz < f < 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)
Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Obiettivi di qualità 0,1 MHz < f < 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

Tabella 1-2-3 Limiti di esposizione, Valori di attenzione e Obiettivi di qualità fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"

Tabella 1 – Potenze limite relative alle frequenze Radio-HiperLan

Banda di frequenza (GHz)	Potenza
2,4 – 2,4835	100 mW EIRP
5,15 – 5,35 (indoor)	200 mW EIRP
5,47 – 5,725	1 W EIRP
17,1 – 17,3	100 mW EIRP